In questi scritti sono nominati di Casa Callara

Nella prima } U. Sig.r Alessandro Can.co di Pad. F. 35 } Academici
U. S.r co: Giovanni Cav.r — F. 38 } Ricovrati.

Nella seconda } U. S.r Angelo — F. 19 } Descritti nella
U. S.r Co: Nicolo — F. 19 } congregatione
U. S.r M. Antonio F. 22 } della B. V. nel santo.

~~L'ultima opera sono Rime nell sposalitio di Giulia de Callara maritata a' Diofilde Bigolini circa il 1623 seguito —~~

LEGGI
DE GLI ACADEMICI
RICOVRATI.

PROEMIO.

FV L'anno 1599. Eretta la Celebre Academia de' Ricourati sotto gli Auspicij di Monsignore all' ora Abbate, & ora Cardinale Federico Cornaro, la quale auendo sortito ne suoi Natali la felicità di così benigno ascendente, e goduto sempre gl'influssi di sì gloriosa protezione, conseguì niente meno felici progressi giungendo in breue à segno di fama, che meritò ben degnamente d esser annouerata fra le più insigni d'Italia.

Accompagnò la felicità de Natali sorte altrettanto fauoreuole dandole per fondatori i primi letterati di quell'Età, che dettandole prudentissime Leggi mirorno al fine, che s'vnisse in questo virtuoso composto con la gloria del Nome l'Eternità della durazione.

Mà come, ch'alle vicende del tempo consegua sempre in queste cose inferiori alterazione, e mutazione, parue à que' prudentissimi fondatori d'andar conformando à questa la disposizione delle loro Leggi; Onde l'anno 1601. ne fù stabilita generale reuisione, e regolazione; Et inuigilando i successori con

egual zelo all'intenzione de fondatori, seguirno di-
tempo in tempo nuoue aggiunte, e disposizioni, con
l'osseruanza delle quali potesse meglio conseruarsi,
e sempre più stabilirsi così famoso congresso.

Non ha potuto però la vigilanza resistere à contrasti del tempo, & alla condizione naturale sottoposta alle mutazioni, poiche doppò la suppressione di qualch'anno risorgendo l'Academia à gli eccitamenti di Mosignore Giorgio Cornaro Vescouo di Padoua erede del Genio de suoi Gloriosi maggiori verso le lettere, & imitatore del Sig. Cardinale suo Zio nel protegere, e coltiuare questo Congresso, s'è scoperta nelle leggi stesse, e loro osseruanza sempre maggiore l'alterazione, ò con derogazione per contrario vso, ò con notabile trasgressione per non esser ben note à gli Academici, il che hà eccitato il zelo di chi la regge seguendo l'orme, e l'esempio de precessori à singolare, ed aggiustata prouisione.

Et essendo degnissimo Prencipe il Sig. Girolamo Frigimelica con deliberazione particolare dell'Academia tutta sotto li 8. Maggio 1647. furono eletti Reuisori, e Regolatori delle leggi Il Sig. Marchese Pio Enea de gli Obizzi, Il Sig. Gio: Galuano, & Il Sig. Abbate Antonio Paulucci Cannonico, quali douessero riuedere, e riformare le Leggi predette addattandole all'esigenza del tempo, & al bisogno dell'Academia, Quali regolazioni, e reuisioni ricceuute, & approuate dal Prencipe, & Offiziali vnitamente co i Reuisori predetti con l'auttorità compartitagli sotto

li

li 22. Maggio s'haueſſer per Leggi, con le quali debba nell auenire reggerſi l'Academia.

Onde riddottiſi il Prencipe, i Reuiſori, & Oficiali predetti ſtabilirono, e determinarono per inuiolabili l Infraſcritte.

Della Protezione, e Protettore Dell' Academia
Cap. I.

RIconoſcendo queſt'Academia i ſuoi fondamenti, e principij dalla Protezione del Sig. Cardinal Cornaro, & auendo conſeguito oltre i natali, i ſuoi glorioſi progreſſi nel ſeno della ſua Caſa, è anche giuſto, che ſi conſerui ſempre ſotto la ſua Protezione, Però inerendo all'intenzione de primi ſuoi fondatori dourà ſempre auer in Venerazione il nome d'eſso Signor Cardinale riconoſcendolo, per ſuo Padre, Protettore, e tutelare.

In difetto della perſona d'eſso Signor Cardinale (che la Diuina Maeſtà, per lunghiſſimi anni conſerui) dourà ſempre ſupplicarſi ad eſser Academico, e Protettore il Prelato più coſpicuo, che ſi trouerà di tempo in tempo della Caſa Cornara, & in difetto di prelato il Senatore più Inſigne, che viuerà, de quali riſpettiuamente in ogni luogo oue occorreſse ridurſi l'Academia douranno vederſi appeſe dall'impreſa dell iſteſsa l'Arme, ed inſegne, acciò con queſta dimoſtrazione venga ſempre a teſtificare la confidenza, che tiene nella Protezione di quella Caſa, dalla quale profeſsa glorioſamente l'eſser, ed i progreſſi.

Delle

Delle Leggi dell'Academia
Cap. II.

ESſendo le leggi l'anima, dalla cui aſſiſtenza riceue con l'eſsere il viuere, e l'operare ogni ben ordinato Congreſso, Perciò ſarà primo fondamento, e cura principale nell'Academia noſtra il procurarne inuiolabile l oſseruanza, & acciò per ignoranza dell'ſteſse, ò per qual ſi voglia altro preteſto non ſe ne traſcuri da gli Academici l'eſecuzione ſiano le leggi dell Academia ſtampate, & à ciaſcuno de gli Academici conſegnata vna Copia, acciò poſsano eſattamente inſtruirſene, ne in occaſione, ò tempo veruno ne pretendano ignoranza.

Le leggi quì deſcritte ſiano inalterabili, & inuiolabili: Ma s'occorreſse in alcun tempo derogarle, diſpenſarle, ò in modo alcuno alterarle, queſto non poſſa farſi, che co' i tre quarti de Voti.

Et acciò queſta derogazione, alterazione, ò diſpēſa all'occorēza, paſſi con piena cognizione, e chiarezza, però conuocandoſi l'Academia ad alcuno de fini predetti douraſſi nella Citazione eſprimer la cauſa dell inuito, dando fuori eſsa Citazione per tre giorni inanzi, e ſenza queſt'oſseruazione ogn'atto ſia nullo.

S occorreſse propor nuoue leggi, poſsa il Prēcipe con vn Conſigliere farlo; mà nella Citazione, che ſi farà per conuocar l'Academia dourà ſpecificatamente eſprimerſi queſto particolare, onde ſappiano gli Academici preciſamente d'eſser chiamati a queſto effetto.

Non

Non ſi dia fuori la Citazione ſe prima la legge, che dourà proporſi non ſarà ſtata veduta, e conſiderata dal Sindico, ò Cōtraddittore, & anderà il partito con la metà de voti.

Della Custodia delle Scritture, & Archiuio. CAP. III.

GLi atti, che di tempo in tempo ſi vanno facendo ſeruono ad inſtruzione per il buon reggimento dell'Academia, però queſti con tutte l'altre ſcritture, e coſe attinenti all'vſo dell'Academia douranno Cuſtodirſi, e con inuentario conſeruarſi in vn Archiuio, del quale s'abbino due chiaui, l'vna ſtia appreſſo il Prencipe, e l'altra appreſſo il Segretario.

Dell'Agregazione, & Elezione de gli Academici. Cap. IV.

ESſendo l'Academia Inſtituita per lo culto delle buone lettere, e per eſercizio de gl' Ingegni, perciò ſarà la principal condizione, che ſi riguardi in chi deue aggregarſi la Virtù accompagnata da buoni coſtumi, Non laſciandoui il decoro dell età, ſi che non poſsa eſser eletto Academico, chi ſarà minore d'anni ſedici.

Chi auerà le condizioni predette, e deſidererà d' eſser aggregato dourà porger memoriale, ò ſupplica con la ſua inſtanza al Prencipe; Queſta ſi leggerà

prima,

prima, e si metterà il partito in Banca, & iui riceuuta sia letta dal Segretario in Academia, e poi nel seguente congresso posta coi due terzi de'voti, e se di nuouo sortisse differenza di mezo voto possa il Prencipe dispensarlo.

Fatta l'aggregazione come sopra ogn'Academico nouamente aggregato debba nel giorno medesimo ringraziar l'Academia prima di prenderne l attual possesso, senza del quale niuno possa auer voce attiua, ò passiua in Academia.

Gli Academici tutti siano tenuti à prender l'istesso possesso giurando l'osseruazione delle leggi; e gli assenti possano prenderlo per Procuratore.

Nel giuramento, oltre il promettere l'osseruanza delle leggi in Vniuersale, douralli specificatamente, e precisamente esprimere d interuenire sempre, che sarà chiamato alle riduzioni, & Academie priuate, & alle azioni, saluo legittimo Impedimento, e di non far azione alcuna, che sia contraria all'onore dell'Academia; del possesso riceuuto, e giuramento prestato sia fatta memoria, ed atto particolare, qual sia anche sottoscritto dall aggregato medesimo.

Perche resti sempre viua la memoria di quelli, che dal tempo dell'Erezione sin ora furno annouerati in questo virtuoso congresso douralli con ogni diligenza formar vn Registro de gli Academici tutti, e collocarlo nel fine del Libro delle parti, aggiungendoui, a cadauno de nomi la sua impresa; e de gli Academici Viuenti, ch'auranno preso il loro possesso, e

giura-

giurato come sopra si formerà vn Rolo conforme al tempo della loro aggregazione, lasciando in bianco il luogo oue doueranno esser descritti quegli assenti, che non hauessero preso il possesso, quando verranno à prenderlo.

Sarà obligo de gli Academici aggregati nuouamente discorrer sopra il Problema nella prima Academia publica, che si farà doppo la loro aggregazione, cō quest'ordine però, che discorrano due per Academia principiando dai due primi aggregati, e così successiuamente sin che ogni vno di loro abbia adempito quest obligo.

Gli Academici nuouamente aggregati s'intendano per vn anno senza voce passiua, e per tre Academie incore, senza l'attiua.

Dell elezione della Banca, & Officiali dell'Academia. Cap. V.

LA Banca s'intenda costituirsi del Prencipe, due Consiglieri, Sindico, ò Contradittore, due Censori, e Segretario.

L'elezione della Banca,& Oficiali predetti si faccia di quattro in quattro mesi, e la prima Banca entri al primo di Nouembre, e la seconda al primo Marzo, douendo quattro mesi di Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre, esser in tutto vacanti dalle riduzioni si publiche, come priuate.

La Banca, ch'entrerà al primo di Nouembre dou-

rebbe eleggersi nel fine d'Ottobre, mà perche la stagione potrebbe render difficile il conuocar numero sufficiente per simil funzione, però nel fine di Giugno si dourà chiamar Academia per elegger la Banca, e questa eletta entrerà nel gouerno il primo di Nouembre susseguente, onde l'elezione della seconda Banca dourà farsi al fine di Febraio, perch'entri al primo di Marzo.

Niuno eletto ad'alcuno de carichi, & Oficij predetti possa sottrarsene col rinonziarli, ò rifiutarli, e chi contrauenisse incorra nella pena di priuazione di voce attiua, e passiua per anno vno, ma s'alcuno per ragioneuole rispetto volesse esser iscusato proponga la sua scusa, la quale se sarà approuata, & ammessa co' i due terzi de voti s'eleggerà vn'altro in suo luogo, e cosi soprauuenēdo impedimento necessario si verrà alla sostituzione, nella quale s' osserui il medesimo ordine, che nell'elezione.

Nel metter partiti quello, che verrà proposto dourà ritirarsi sin che durerà la detta fonzione.

S'alcuno de gli oficiali predetti per legittimo impedimēto nō potesse interuenire all Academia, per lo tempo, che si trouerà impedito possa sostituire; laqual sostituzione dourà esser approuata dal Principe, fatta cō biglietto di mano del sostituente, ò con la viua voce al Segretario, e notata ne gli atti di quel giorno, nel quale interuerrà il sostituto.

Niun'Oficiale possa esser eletto di nuouo al medesimo oficio se nō haurà prima la contumacia d' vn'anno.

L'e-

L'elezione della Banca, & Oficiali dourà farsi con l'andare (come si dice qui) à cappello ogni Academico, e chi cauerà palla d'oro dourà ritirarsi senza far motto altrui auendo scritto prima nella carta, che gli sarà data dal Prencipe il nome di chi si dourà eleggere, e publicati poi, che saranno dal Segretario gli eletti oficiali dourãno esser mandati al cõcorso de voti, doue chi più sarà fauorito s'intenderà esser eletto.

E perche nell' elezione de gli oficij predetti il motiuo principale deue esser il merito, la virtù, & il buõ gouerno dell'Academia, però sopra tutto sarà proibito il broglio, come quello, che posponẽdo bene spesso il merito all' affetto oltre l' ingiustizia dell'azione porge occasioni di dissensioni, e discordie, che deuon esser sbandite, & aborrite in ogni ben ordinato congresso: Potrà all'occorrenza il Principe formarne inquisizione, & vnito con la Banca sospender i colpeuoli per anni tre.

Tutti li sopradetti di Banca si tengano, & intendano strettamente, & egualmente obbligati d'interuenire alle riduzioni priuate, e sotto l'istesse pene come nel Capitolo xi.

Del Principe. Cap. VI.

IL capo, à cui principalmente e raccõmandato il gouerno, e direzione dell'Academia si chiamerà con nome di Prencipe, e dourà prima d'ogn'altro eleggersi nella forma di sopra espressa, & eletto nel medesimo giorno da gli Academici tutti accompagnarsi alla sua Casa.

 Don-

Douranno mettersi in vn bossolo i nomi di tutti gli Academici, che non hanno 20. anni di posseſso dal giorno della loro aggregazione, e dal numero di questi cauerà il Prencipe nel giorno medeſimo della ſua elezione vno, qual debba far vn diſcorſo, ò lezione in publica Academia, ne poſsa ſottrarſene ſe non nella forma, che dalle leggi ſarà terminata.

Per l'altre azioni da farſi nell' Academie publiche, dourà il Prencipe commandare à gli Academici ſecõdo ch'a lui parerà, ch'abbiano à leggere, ò diſcorrere.

Sarà oficio ſuo conuocar l'Academie publiche, e le priuate ſempre che di queſte conoſcerà biſogno per le coſe neceſsarie, così che nelli quattro meſi che ſtà Prencipe debbano eſser fatte quattro Academie publiche almeno.

In aſsenza di qualch'oficiale di Banca, che non aueſse ſoſtituito come ſopra potrà il Prencipe ſoſtituire vn Academico in luogo ſuo per quella fonzione, ch'occorreſse di fare nel giorno dell'aſsenza, nella qual ſoſtituzione il riguardare l'età, le qualità, ed'attitudine del ſoſtituto ſarà rimeſso alla prudenza del medeſimo.

Se nel metter i partiti s'incontraſse parità di voti poſsa il Prencipe preferire quella parte, che gli parerà più ragioneuole.

Nõ poſſa però caſſar alcũ Academico sẽza parte preſa nell'Academia con la maggior parte de'voti, eccetto che ne' caſi, ne'quali, i ſtatuti, e leggi imponeſſero

pena

pena di cassazione precisamente, & all'ora possa promulgarla, e dichiararla col consenso della maggior parte della Banca.

Quello, ch'è stato Principe vna volta potrà di nuouo esser onorato della medesima dignità, mẽtre sia passato vn'anno di contumacia.

Dei Consiglieri. Cap. VII.

FAtta l'elezione del Prencipe s'eleggano due Cõsiglieri, che sederanno l'vno à destra, e l'altro à sinistra dell'istesso, e di loro haurà la precedenza quello, che sarà superiore di voti, e se questi fossero pari, precederà quello, che sara più antico di possesso.

In asenza del Prencipe il più vecchio Consigliere supplirà al suo diffetto.

Se per onorar l'Academie publiche douessero inuitarsi gran Personaggi sarà oficio del primo Consigliere, e primo Censore il far questo inuito.

Del Sindico, ò Contradittore. Cap. VIII.

IL Sindico, ò Contradittore, che sarà eletto nella forma, e per lo tempo come gli altri oficiali, auerà in Banca il luogo doppo i Consiglieri.

Oficio suo sarà di opporre in voce à tutte quelle cose, che saranno proposte da ammettersi à voti de gli Academici, mà in particolare nel derogare, dispẽsar, ò propor nuoue leggi sarà tenuto espressamente contra-

tradire, ne si possa metter la derogazione, dispensa, ò nuoua legge à partito senza la precedente sua contradizione acciò in cosi rileuante materia possano esser ben maturate le deliberazioni dell' Academia.

Dei Censori. Cap. IX.

DVe siano i Censori da eleggersi, e durare come sopra; Abbiano il luogo in Banca doppo i Consiglieri, e Sindico, ò Contradittore e trà loro preceda il superiore di voti, & in parità il più antico di possesso.

Oficio loro sarà esaminare, e riuedere le composizioni, & azioni de gli Academici prima che publicamente le recitino, e sottoscriuerle, eccettuatone però il Problema, che trattandosi in modo di veglia non ricerca, ne ammette il rigore dell'esame.

Se nell' esaminar, e giudicar le composizioni fossero i censori discordi la decisione si deuoluerà al Prencipe.

Quello, che da Censori sarà determinato dourà esequirsi senza richiamo veruno, onde non sarà lecito ad alcuno richiamarsi all'Academia per isfuggire le dissensioni.

Del Segretario. Cap. X.

DOurà il Segretario eleggersi come gli altri oficiali; mà ricercando questa carica vn esatta instruzione de gli affari dell' Academia dourà questa sola

durare

durare vn'anno intero riuſcendo troppo breue lo ſpazio di meſi 4. per rēderſi inſtrutto, ed'atto al biſogno.

Oficio ſuo ſarà tener libro di tutto ciò, che ſi tratterà nell'Academia ordinatamente nel giornale, e regiſtrare le azioni parimente, che ſi faranno da gli Academici.

E perche dell'Azioni ſono tenuti gli Academici darne, e laſciarne copia dourà il Segretario prima, che l'Academico aſcenda la catedra hauer eſſa copia in mano, e farne certo il Prencipe ſe l'aurà auuta.

Delle ſcritture raccomandate alla ſua cuſtodia, e ſerbate nell'Archiuio non poſſa darne copia ſenza eſpreſſa licenza dell'Academia ſotto pena di reſtar priuo di voce attiua, e paſſiua per anni tre ſempre che contraueniſſe.

Del Cancelliere. Cap. XI.

ERa ſolito darſi vn Coadiutore al Segretario con titolo di ſotto Segretario, mà perche l'iſperienza fà conoſcere, che per queſt'impiego laborioſo vi voglia anco perſona aggiuſtata, e che poſſa applicarſi con maggior decoro di quello che farebbe la perſona d'vn Academico, però ſotto il Segretario doura eleggerſi vn ſoggetto dottato delle qualità neceſſarie con titolo di Cancelliere.

Oficio ſuo ſarà in ogni Academia notare diſtintamente gli atti correnti conforme gli detterà il Segretario, e nel fine de gl'iſteſſi, i nomi de gli Academici che v' interuennero ſpecificando quelli, che aſſiſtero-

no come sostituti, & in luogo di chi.

Trascriuerà i discorsi, componimeti, gli atti, e tutto ciò, ch'occorresse per seruizio dell'Academia, ed i suoi trascritti nel fine dell'anno douranno esser sottoscritti dal Segretario.

Non douendo esser questo soggetto Academico, mà persona atta sì, e che serua con la sua ricognizione, però il suo stipendio annuo dourà esser hora scudi d'Argento dodici, con riserua all'Academia di poter con la metà de voti accrescer quel più, di ch'esso Cancelliere si rendesse meriteuole.

Il pagamento del suo stipendio dourà farsegli di mesi sei, in mesi sei, con mandato sottoscritto dal Prencipe, contradittore, ò Sindico, e Segretario, e l'istesso s'osserui in tutte le spese, che douessero farsi.

Nel fine dell'Anno, che termina la carica del Segretario sia rimesso à partito il Cancelliere in piena Academia.

De gli Oblighi di Venir all'Academia. Cap. XII.

DOuendo il numero delli Academici essere per il meno venti, altrimenti niuna deliberazione s'intenda valida, & occorendo ben e spesso, che si duri qualche difficoltà in tal riduzione Però frà i particolari, che ricercano rimedio, e prouisione il principale è la vnione per li congressi priuati, che pur sono quelli, che principalmente tendono al gouerno, e direzione dell'Academia, onde per auergli, e più facili,

cili, e più ſicuri.

. Sia obligato ogni Academico di venir ogni volta, che ſarà chiamato tanto per occaſione di priuate, quanto di publiche Academie, ſaluo legittimo impedimento in ſua coſcienza.

Il giorno che ſi farà l'elezione del Prencipe, e Banca s'auranno imboſsolati gli Academici tutti, e di queſti dourà il Prencipe cauarne à ſorte ſedici.

Obbligo de'quali ſtrettiſſimo ſarà interuenire ciaſcun di loro all'Academie priuate, acciò vniti con la Banca formino il numero neceſsario per auer Academia; non intendendo però che la più ſtretta obbligazione di queſti rilaſci l'obbligo ordinario degli altri; s'alcuno di loro mancaſſe eſſendo citato d'interuenire mentre ſia in Città, ò non ſi ritroui grauemente infermo all'Academia priuata, s'intenda caſſo di ragione.

Poſſa però ogn'vno de' predetti ſedici ſoſtituire vn Academico à ſuo beneplacito, ch'interuenga in nome ſuo alla riduzione priuata, qual ſoſtituto dourà darſi in nota al Segretario.

S'alcuno de predetti ſedici eſtratti voleſſe eſſer iſcuſato, dourà propor la ſua ſcuſa in Banca, qual ammeſsa, ſia il ſuo nome ripoſto nel boſsolo, per poter eſſer eſtratto in altro tempo.

Duri l'obbligo delli predetti ſedici meſi quattro, quali finiti nell'elezione di nuoua Banca douraſſi far l'eſtrazione d'altri ſedici, e così ſucceſſiuamente ſin che ſia conſumato il numero tutto doppo di che ſi

faccia nuoua imbossolazione.

Nelle riduzioni tanto publiche quanto priuate dourà ogni Academico sedere con l' osseruazione dell'anzianità del suo possesso, pratticando però, che nel punto di principiar l' Academia quelli che si troueranno sedano con l'osseruazione predetta, e quelli che sopraueniffero sedano come potranno.

Ogn'altro che non sia Academico benche Prencipe, e Cau. grande non dourà mettersi fra recitanti, ma contentarsi per quel tempo di star in luogo oue non impedisca l' azione di chi discorre.

Del legger, e discorrer publicamente
Cap. XIII.

NOn possa alcũ Academico rifiutare il carico del leggere, ò del discorrere quando gli sarà dato dal Prẽcipe senza addurre legittima cagione, nel qual caso sia obbligato sostituire vn' altro da esser approuato dal Prencipe, e dalla Banca, ouero proponga la sua scusa in Academia acciò possa esserne dispẽsato.

Non possa alcuno far azione, ne ascender la publica Catedra se non con buona grazia del Prencipe, e Banca.

Ogni Academico, che leggerà, ò discorrerà publicamente dourà tener inanzi la sua azione procurando però di saperla à mente meglio che sia possibile per auer minor bisogno di guardar la scrittura, e cosi interrompere il corso della sua recita.

Per

Per ogni Academia publica dourà il Prencipe proporre vn problema, intorno al quale discorrano prima i due vltimi Academici aggregati, e di questi sia primo l'vltimo aggregato, e doppo loro chiũque vorrà de gli Academici.

Dourà il problema predetto esser di materie Geniali, e teatrali lontano da questioni filosofiche, e scolastiche per fuggire la prolissità.

Douranno gli Academici discorrerui con due soli concetti, ò tre al più rimettendosi alla discrezione di ciascuno il vestirli con parole à fin ch'il discorso non riesca tedioso, e si dia tempo, à gli altri.

Delle opere, e componimenti Academici, e loro Publicazione. Cap. XIIII.

NOn possa alcuno de gli Academici mandar alle stampe componimenti sotto nome dell'Academia, ò sotto il suo nome Academico solamente senza licenza espressa dell' Academia tutta per partito preso, & ottenuto autenticamente, Della qual licēza abbia obbligo l' Academico, che farà stampare far imprimer nel principio dell'opra il testimonio, che li sarà fatto dal Segretario, con la sottoscrizione d'vn Censore almeno, e chi contrauenisse s'intenda casso di ragione, & inabile à poter interuenire à gli atti Academici.

L opere, ò componimenti Academici, che s'auranno da mandar alle stampe sotto nome dell'Academia

in vniuersale, ò vero da qualche Academico particolare sotto nome però d' Academico s' abbino prima da riuedere dal Prencipe, quale in piena Academia dourà attestare, e riferire, se quell'opra sia degna d'esser publicata come opra Academica, ò come approuata dall'Academia grauandone in questo la coscienza, & onor suo.

Delle Imprese, Cap. XV.

SEruendo l'Imprese à fregio dell' Academia, & à memoria de gli Academici sarà tenuto ogn'Academico ad alzar la sua, al che fare doppò la publicazione delle presenti Regolazioni aurà tempo fin all'ingresso di nuoua banca, che sarà al primo Nouembre prossimo venturo.

Gli Academici, che s' aggregherãno di nuouo abbino tempo vn Mese per alzarla; siano l'imprese disposte con riguardo dell'anzianità di possesso, lasciando il luogo vacante per chi non l' auesse alzata; e passato il termine predetto, quelle che fossero alzate vadano nell'vltimo luogo; E chi non l'alzerà dentro il detto termine s' intenda priuo di voce attiua, e passiua fin che l'alzi.

Dourà l'Impresa esser prima veduta, e licenziata dal Prencipe.

De gli Esenti. Cap. XVI.

DVe sorti di soggetti meritano d' esser Esentati da i Carichi, e funzioni Academiche; gli Academi-

mici Vecchi, & i publici professori nello studio; Quelli come benemeriti dell'Academia, e questi come occupati nel seruizio della Serenissima Republica, e nel bene commune.

Però gli Academici, ch'auranno, 20. anni d'Anzianità, & auranno prontamente supplito à loro obblighi à splendore, e decoro dell'Academia s'intendano di ragione esēti, e liberi da ogni obbligo Academico, eccettuatone però l'obbligo ch'auessero come oficiali, ò come sortiti nel numero dei sedeci lasciando loro la libertà di concorrere volontariamente oue il zelo, & affetto verso l'Academia li chiamasse.

Siano parimente di ragione esenti come sopra li publici professori, la qual esenzione però concessagli in onore de loro graui, e virtuosi impieghi dourà seruire d'eccitamento, e d'inuito, acciò in particolare onorino i publici Congressi con la loro presenza, poiche si faranno sempre in giorno libero dalle publiche lezioni, e non lascino per quanto loro riuscirà commodo, d'onorar con le funzioni virtuose, alle quali douranno esser spontaneamente tanto più disposti, quanto sono più consumati, e prouetti nelle buone lettere.

S'alcun altro, ò per dignità, nella quale fosse Constituito, ò per altra giusta causa meritasse l'esenzione, rappresenti la sua Causa, e desiderio all'Academia per riceuerne la dispensa con le forme ordinarie.

Del-

Della Musica. Cap. XVII.

ESsendo le riduzioni publiche l'oggetto principale, al quale, e indrizzata l'Academia, & il mezo con che vien à conseguirne la gloria, e splendore del Nome è anco ragioneuole, che siano queste accompagnate da tutte le circostanze, che possano perfezionare vna ricreazione virtuosa. Però nelle publiche Academie dourà farsi vn concerto di Musica, la spesa del quale dourà esser ripartita, si che il terzo tocchi al Prencipe, & il rimanente a gli Oficiali di Banca, a'quali vnitamente toccherà il procurare i Musici, & ordinar il concerto conforme parerà loro douersi alla dignità dell' Academia.

Dell Erario. Cap. XVIII.

LA necessità di Cancelliere, e di Bidello per li ministerii dell' Academia rende euidente il bisogno di trouar modo, con che si possa dar la douuta mercede a i predetti Ministri, onde si debba anche costituir vn Erario, col quale si possa annualmente supplire alli stipendii predetti, & ad altre spese ch' occorressero. Però.

Dourà ogn' Academico il giorno dell' elezione del Prencipe, che sarà due volte l'anno pagare in mano del Cancelliere vn Ducato da Lire 6. soldi 4. per volta. Dourà perciò esso Cancelliere tener nota distinta di quelli ch' auranno pagato, e custodir il denaro per renderne conto nel fine della sua carica dando vn idonea sicurtà per l'amministrazione di esso da esser

ſer approuata dal Prencipe, e Banca.

Chi non pagherà il giorno predetto incorra nella pena del doppio, e chi non auerà pagato la seconda rata s'intenda caſſo, e perciò il Prencipe prima d'vſcir di carica dourà farſi dar dal Segretario la nota de'debitori con giuramento, e quella appender ſotto il Rolo de gli Academici perche ſia veduta da tutti.

Dell'Onore da farſi à gli Academici Viui, e Morti.
Cap. XIX.

OCcorrendo, che qualche Academico ſia promoſſo à publica Catedra, ò dignità riguardeuole, dourà farne conſapeuole il Prencipe, e Banca, acciò s'intendano inſieme per aſsiſter all'ingreſso, con quelli accompagnamenti, e teſtimonij d'onore, che ſaranno ſtimati proprij.

S'occorreſse ſcriuer per Nome dell'Academia, a qualche Academico aſsente per fuggire la vanità de titoli dourà vſarſi il ſemplice termine di voi premettendo per titolo Signor Academico noſtro, ſoſcriuendo il Segretario il ſolo Nome di RICOVRATI, formando la ſopraſcritta in queſto modo.

Al Signor N. Che Dio lo Guardi.

Nella Morte d'alcuno de gli Academici ſiano tenuti gli Academici tutti accompagnarlo alla ſepoltura con vna torcia per vno acceſa.

Sia rimeſso al volere del Prencipe, e Banca il fare à qualche Academico morto, e meriteuole Orazioni publiche, funerali, ed altro.

E anco ragioneuole accompagnare con oficio di pie-

pietà, e suffragio spirituale la memoria de defonti Academici. Però.

Ogn' anno nel giorno del Giouedì più prossimo alla festa della Conuersione di S. Paolo 25. di Gennaro. douranno gli Academici niuno eccettuato vestiti di nero, e col Mantello di scorruccio andar à leuar il Prencipe, e condursi ad vna dell' infrascritte Chiese ad arbitrio del Prencipe, & iui celebrar vn' anniuersario à gli Academici defonti con musiche, e cere di spesa di Ducati 20. in circa impiegandoui del denaro, che soprauuãzasse nell' Erario oltre i stipendij assegnati, & vno de quattro vltimi Academici da esser eletto ò sortito ad arbitrio del Prencipe reciterà vn' Orazione aggiustata ad vna simil fonzione.

Le Chiese destinate saranno ò S. Maria de Serui, ò S. Maria in Vanzo, ò S. Paolo.

Del Bidello. Cap. XX.

HAurà l' Academia il suo Bidello, oficio del quale sarà inuitare ogn' Academico all' Academia con polizza particolare ò lasciata à Casa, o datagli in mano propria sempre, che gli sarà commesso dal Prencipe, seruirà, & assisterà in tutte le riduzioni tanto publiche, quanto priuate.

Aurà per sua ricognizione Ducati 30. all' anno non escludendo però il dargli accrescimento quando il meritasse, il che dourà farsi co' voti dell' Academia, e però dourà ogn' anno esser riconfermato coi voti nell' elezione di nuoua Banca.

IL FINE.

In Padoua, per P. Frambotto. *Con Lic. de' Sup.* 1648.

Nomi, e Cognomi di tutti gli Academici Ricourati viui, e morti che si trouano descritti ne' gli atti di questa Academia dalla erezione sua fatta l'anno 1599. fino à questo anno presente 1648.

✠ Il Sig. Don Siluestro Aldobrandino Nipote di N. S. Papa Clemente VIII. Protettore dell'Academia.
Il Sig. Cardinale Federico Cornaro Fondatore, e primo Prencipe, & ora Padre e Protettore della Academia. L'Auiuato.
✠ Il Sig. Sforza, de gli Oddi.
✠ Il Sig. Francesco Pigna. Il Necessitato.
✠ Il Sig. Caualier Bartolomeo Saluatico.
✠ Il Sig. Caualier Angelo Mateaccio.
✠ Il Sig. Caualier Ottonello Descalzo.
✠ Il Sig Cesare Cremonino.
✠ Il Sig. Gio: Francesco Mussato. L'Afeto.
✠ Il Sig. Gioachino Scaino.
✠ Il Sig. Canonico Gio: Belloni. Il Pellegrino.
✠ Il Sig. Antonio Zonca. L'Accolto.
✠ Il Sig. Marc'Antonio Ottelio.
✠ Il Sig. Camillo Belloni.
✠ Il Sig. Ottauio Liuello. Il Rinanimito.
✠ Il Sig. Galileo Galilei. L'Abbatuto.
✠ Il Sig. Abbate Lorenzo Giustiniano.
✠ Monsig. Marc'Antonio Cornaro Vesc. di Padoua
✠ Il Sig. Nicolo Valiero. Il Rassignato. (L'Vficioso
✠ Il Sig. Pietro Valiero.
✠ Il Sig. Orazio Gradignano. Il Confidente.
✠ Monsignor Malatesta Baglioni Vescouo d'Asissi.
✠ Il Cangiato.

✠ Il Sig. Tomaſo Marcello.
✠ Il Sig. Abbate Marino Marini. Il Quieto.
✠ Il Sig. Aleſſandro Campiglia.
✠ Il Sig. Vbertino Papafaua. L'Eleuato.
✠ Il Sig. Martino Sandelli. L'Immerſo.
Il Sig. Cau. Galeotto, de gli Oddi.
✠ Il Sig. Girolamo Figino.
✠ Il Sig. Vberto Teſta. Il Faticoſo.
✠ Il Sig. Franceſco Contarini.
✠ Il Sig. Franceſco Vedoua. Il Riſtorato.
✠ Il Sig. Gio. Battiſta Bragadino. L'Ariſchiato.
✠ Il Sig. Conte Franceſco Zabarella. Il Rinouato.
✠ Il Sig. Fauſtino Summo.
✠ Il Sig. Antonio Friggimelica. Il Pouero.
✠ Il Sig. Abbate Angelo Gabrielli.
✠ Il Sig. Ettore de gli Oddi. L'Occulto.
✠ Il Sig. Giuſeppe Prudenti.
Il Sig. Cau. Angelo Contarini Proc. di S. Marco.
✠ Il Sig. Marc' Antonio Ridolfi.
Il Sig. Tomaſo Seghetto.
Il Sig. Dauid Spinelli.
Il Sig. Antonio Diedo.
✠ Il Sig. Scipione Feramoſca.
✠ Monſignor Antonio Querenghi. Il Rauueduto.
✠ Il Sig. Paulo Beni.
✠ Il Sig. Giouanni Buzzacarino. L'Oſcuro.
✠ Il Sig. Camillo da Ponte. Il Riſoluto.
✠ Monſignor Agoſtino Gradenigo Patr. d'Aquileia.
✠ Il Sig. Angelo Ingegneri. (Il Rinuigorito.

Il Sig. Be-

✠ Il Sig. Benedetto Giorgio.
✠ Monsig. . . . . Mocenigo Vesc. di Ceneda.
✠ Monsig. . . . . Lollino Vescouo di Ciuidale.
✠ Monsig. Vettor Ragazzoni.
✠ Il Sig. Cardinale Guido Bentiuoglio.
✠ Il Sig. Giacomo Priuli.
✠ Il Sig. Canonico Gabriel Capra Conte.
✠ Il Sig. Ottauio Salghiero.
✠ Il Sig. Gio: Battista Saluatico. L'Appogiato.
✠ Il Sig. Antonio Negro. Il Filantropo.
✠ Il Sig. Orazio Cornacchini.
Il Sig. Checo Leoni. Il Riuerdito.
Il Sig. March. Roberto, de gli Obizzi. L'Opportuno.
✠ Il Sig. Lorenzo Muti.
✠ Il Sig. Cesare Scaino.
Il Sig. Conte Gio: Luigi Valmarana.
Il Sig. Conte Cristoforo Valmarana.
✠ Il Sig. Nicolo Sanguinacci.
Il Sig. Pietro Buarno. il Rinouante.
Il Sig. Camillo Pallazzi. L Adombrato.
Il Sig. Gio: Battista Appiano.
✠ Il Sig. Orsato Giustiniano.
✠ Il Sig. Celio Magno.
✠ Il Sig. Canonico Paolo Gualdo.
✠ Il Sig. Cau. Marc'Antonio Pellegrini.
✠ Il Sig. Valerio Marcellini.
✠ Il Sig. Ottauio Menini.
✠ Il Sig. Michel Brazolo, Il Sicuro.
✠ Il Sig. Numitor Crasso. Il Riformato.

✠ Il Sig. Vicenzo Cugni. L'Informe.
✠ Il Sig. Cau. Gio: Battiſta Guarini.
✠ Il Sig. Conte Pomponio Torelli. L'Inuogliato.
Il Sig. Vicenzo de Giuſti.
Il Sig. Marc'Antonio Corraro.
✠ Il Sig. Giorgio Barbarigo.
✠ Il Sig. Cau. Giouanni Tiepolo.
✠ Il Sig. Conte Rambaldo Collalto. Il Deliberato.
✠ Il Sig. Ottauio Lancilloto.
Il Sig. Giulio Belli.
✠ Il Sig. Criſtoforo Ferrari.
Il Sig. Policarpo Palermo. Lo Sdruſcito.
Il Sig. Giulio Strozzi. L'Aſſicurato.
Il Sig. Muzio Manfredi.
Il Sig. Adriano Grandi.
✠ Il Sig. Giacomo Barozi.
Il Sig. Donato Moreſini.
Il Sig. Lodouico Montone. L'Affidato.
✠ Il Sig. Franceſco Pola.
Il Sig. Andrea Chiocco.
✠ Il Sig. Girolamo Soranzo Procurator di S. Marco.
Il Sig. Cau. Franceſco Cornaro. L'Inquieto.
✠ Il Sig. Aldreghetto Aldreghetti. L'Anelante.
Il Sig. Bernard. di Sauoia d'Araconis.
Il Sig. Lorenzo Giuſtiniano.
✠ Il Sig. Sebaſtiano Veniero Proc. di S. Marco.
✠ Il Sig. Giuſeppe Delfino.
✠ Il Sig. Conte Schinella Conti.
✠ Il Sig. Conte Flauio Querengo Canonico.

Il

✠ Il Sig. Caualier Pompeo Caimo.
✠ Il Sig. Cardinale Pietro Valiero. Il Cauto.
Il Sig. Canonico . . . . . Bernardini Luchese.
Il Sig. Canonico Giacomo Sasso.
✠ Il Sig. Francesco Piccolomini.
Il Sig. Giouanni Finetti.
Il Sig. Lucio Scarano.
✠ Il Sig. Luigi Coradino.
✠ Il Sig. Luigi Pace.
Il Sig. Vicenzo Cenami.
✠ Il Sig. Conte Pompeo Capra.
✠ Il Sig. Pietro Marzola.
Il Sig. Tobia Sirti.
✠ Monsig. Lazaro Soranzo Cameriero di N. S.
Il Sig. Giouanni Morosini.
✠ Il Sig. Gio: Antonio Sforza.
✠ Il Sig. Galeazzo Bigolino Canonico.
✠ Il Sig. Conte Marco Mont'albano. Il Confidente
Il Sig. Don Giuseppe Acquauiua d Aragona.
✠ Monsig. Vbertino Papafaua Vescouo d'Adria.
✠ Il Sig. Cau. Ercole Sassonia. Il Rapito.
✠ Il Sig. Gio: Tomaso Minadoi.
Il Sig. Grazia Maria Grazia.
Il Sig, Vicenzo Bianchini.
✠ Il Sig. Bernardo Nauagiero.
Il Sig. Andrea Pesaro.
✠ Il Sig. Cau: Gio: Battista Marini.
Il Sig. Gio: Battista Tiberio.
Il Sig. Conte Alessandro da Panego.

✠ Il Sig. Nicolo Triuiſano.
Il Sig. Franceſco India.
✠ Il Sig. Giorgio Cornaro.
✠ Il Sig. Orazio Eugenio.
Il Sig. Conte Enea Chiericato.
✠ Il Sig. Abbate Agoſtino Valiero.
✠ Il Sig. Girolamo Foſcarini.
✠ Il Sig. Marino Cornaro.
Il Sig. Luigi Loredano.
Il Sig. Giacomo Lauello.
✠ Il Sig. Giouanni Mangani.
Il Sig. Giuliano Medici.
Il Sig. Fabio Albergati.
Il Sig. Porfirio Feliciano.
Il Sig. Muzio Riccerio.
✠ Il Sig. Cardinale Scipione Cobelluccio.
✠ Il Sig. Conte Maſſimiliano Collalto.
Il Sig. Catarino Moroſini.
Il Sig. Abbate . . . . Gallo.
Il Sig. Gio: Battiſta Torleoni.
Il Sig. Giacomo Gallo. L'Intrepido.
✠ Il Sig. Annibale Mareſcotti.
✠ Il Sig. Conte Ingolfo Conti.
Il Sig. Paulo Sauoldo.
Il Sig. Lorenzo Fedrici.
✠ Il Sig. Aurelio Palazzolo.
✠ Il Sig. Gio: Maria Bertepaglia.
✠ Il Sig. Sebaſtiano Monticulo.
Il Sig. Conte Marzio Capra.

✠ Il Sig. Cau. Liuio Zabarella.
Il Sig. Marchese Domenico dalla Torre.
Il Sig. Marchese Ludouico dalla Torre.
Il Sig. Conte Alfonso Pozzi Farnese.
Il Sig. Conte Alessandro Nogarola.
Il Sig. Abbate Prouana.
Il Sig. Prior Prouana.
Il Sig. Conte Rinaldo Conti.
Il Sig. Alessandro Bonetti.
Il Sig. Salustio Dionisio.
Il Sig. Abbate Gio: Francesco Tarsia.
Il Sig. Troiano Palazzi.
Il Sig. Girolamo Zon.
✠ Il Sig. Cau. Guido Casoni.
Il Sig. Giacomo Ruggieri.
✠ Il Sig. Giacomo Papafaua.
Il Sig. Giouanni Sozomeni.
Il Sig. Orazio Zechi.
Il Sig. Nicolo Quirini. L'Emulatore.
✠ Il Sig. Cardinale Matteo Priuli.
Il Sig. Marc'Antonio Minotto.
✠ Il Sig. Giorgio Raguseo.
✠ Il Sig. Alessandro Vigonza.
✠ Il Sig. Andrea Valiero.
Il Sig. Cau. Benedetto Saluatico. Lo Suelato.
✠ Il Sig. Leonardo Cocco.
✠ Il Sig. Francesco Cocco.
Il Sig. Ottauio Mancini.
Il Sig. Cristoforo Gallo.

Il Sig. Consaluo Cadamosto.
Il Sig. Toldo Constantini. L'Assetato.
Il Sig. Giacomo Cauicchi.
Il Sig. Matteo Piacentino.
Il Sig. Rinuccio Auiano.
✠ Il Sig. Troiano Radoluichi.
Il Sig. Conte Antonio Rouere.
Il Sig. Cau. Girolamo Lando. Il Rischiarato.
✠ Il Sig. Polo Antonio Valaresso. L'Imperfetto.
Il Sig. Cau. Luigi Valaresso Procurator di S. Marco.
Il Sig. Matteo Forzadura. (Il Desioso.
Il Sig. Marchese Pietro Paolo Malaspina.
✠ Il Sig. Agostino Forzadura.
Il Sig. Simone Stamini.
Il Sig. Giuseppe Passi.
✠ Il Sig. Summo Summi.
✠ Il Sig. Lorenzo Valiero.
Il Sig. Filippo Bucella.
Il Sig. Gasparo Condò.
Il Sig. Claudio Moretti.
✠ Il Sig. Girolamo Mercenario.
✠ Il Sig. Priamo da Legge.
Il Sig. Alessandro Lisca.
✠ Il Sig. Conte Alessandro Mont'Albano.
✠ Il Sig. Luigi Carriero.
Il Sig. Antonio Grazia.
Il Sig. Aurelio Onigo.
Il Sig. Cesare Nichesuola.
Il Sig. Tolomeo Oliuè.

Il

Il Sig. Giacomo Lusignani.
Il Sig. Luigi Cornaro.
Il Sig. Tomaso Cocco.
Il Sig. Marc'Antonio Diedo.
✠ Il Sig. Pierfrancesco Brusco.
✠ Il Sig. Vicenzo Contarini.
✠ Il Sig. Vicenzo Dotto.
Il Sig. Abbate Albert. Barisoni Arciprete di Pad.
Il Sig. Girolamo Scaino.
Il Sig. Michel Bernardo.
Il Sig. Leonida Torricelle.
Il Sig. Lodouico Redenasco.
Il Sig. Gio: Battista Bonetti.
✠ Il Sig. Lorenzo Pignoria.
Il Sig. Giacomo Cesana.
✠ Il Sig. Marino Grimani.
Il Sig. Don Carlo Spinelli. Il Costante.
Il Sig. Conte Gasparo Verità.
Il Sig. Conte Marc'Antonio Verità.
✠ Il Sig. Conte Gio: Battista Giusti.
Il Sig. Gio: Battista Maffei.
Il Sig. Ippolito Monari.
✠ Il Sig. Conte Giacomo da Panico.
✠ Il Sig. Filippo dalla Torre.
Il Sig. Giouanni Minotto.
✠ Il Sig. Francesco Capodilista.
Il Sig. Beuilacqua Lazise.
Il Sig. Bernardino Borgaruccio.
✠ Il Sig. Andrea Mantoua.

✠ Il Sig. Galeazzo Buzzacarino.
Il Sig. Cirolamo Gabrielli.
✠ Il Sig. Girolamo Negro.
✠ Il Sig. Can. Giacomo Zabarella.
Il Sig. March. Pio Enea de gli Obizzi. Il Rigenerato
Il Sig. Antonio Barisoni.
Il Sig. Abbate Francesco Conte Leoni Can. Il Rit.
Il Sig. Can. Francesco Soncino.
✠ Il Sig. Can. Camillo Panzetta.
✠ Il Sig. Alessandro Singlitico.
Il Sig. Fortunio Licetti.
Il Sig. Ottonello Discalzo.
Il Sig. Antonio Leoni.
Il Sig. Giouanni Galuano. Il Rinforzato.
✠ Il Sig. Gio: Matteo Pisani.
✠ Il Sig. Ascanio Zabarella.
✠ Il Sig. Abbate Sperone Conte de Conti Can.
✠ Il Sig. Bartolom. Sanguinacci Archidiac. di Pad.
Il Sig. Conte Giacomo Zabarella.
Il Sig. Antonio Luigi Aldreghetto.
✠ Il Sig. Transalgardo Capodilista.
✠ Il Sig. Gio: Alberto Quarto.
✠ Il Sig. Antonio Zanetti.
Il Sig. Leonello Papafaua.
Il Sig. Gio: Francesco Barisone.
✠ Il Sig. Giulio Sala.
Il Sig. Francesco Bonardi.
Il Sig. Vicenzo de Dottori.
✠ Il Sig. Can. Paulo Leoni.

Il

✠ Il Sig. Francesco Pigna.
Monsig. Giorgio Cornaro Vescouo di Padoua.
✠ Il Sig. Giuseppe Gualdo Arciprete di Padoua.
Il Sig. Abbate Benedetto Conte Leoni Can.
Il Sig. Canonico Francesco Orologio.
Il Sig. Canonico Egizio Descalzo.
✠ Il Sig. Canonico Donato Donati.
Il Sig. Abbate Francesco Tonti.
Monsig. . . . Benzi Vescouo della Canea.
Il Sig. Canonico Conte Manfredo Conti.
Il Sig. Canonico Alessandro de Lazara.
Il Sig. Bartolomeo Vecchi.
Il Sig. Cau. Giouanni Cotumnio.
Il Sig. Abbate Giacomo Sala Canonico.
✠ Il Sig. Giuseppe Angeli.
Il Sig. Girolamo Friggimelica.
Il Sig. Conte Bartolomeo Citadella.
Il Sig. Antonio Sauiolo il Giouane.
Il Sig. Giacomo Caimo.
✠ Il Sig. Ercole Coradino.
Il Sig. Cau. Andrea Argoli.
✠ Il Sig. Giouanni Argoli.
Il Sig. Nicolò Enea Bartolini
Il Sig. Girolamo Campolongo.
Monsig. Giacomo Filippo Tomasini Vescouo di Città Noua in Istria.
Monsig. Sebastiano Pisani Vescouo di Ceneda.
Il Sig. Abbate Benedetto Valiero.
Il Sig. Bertuccio Ciurano.

Il Sig. Canonico Antonio Saluatico.
Il Sig. Lodouico Sassonia.
Il Sig. Paolo Dotto.
Il Sig. Girolamo Giustiniano.
Il Sig. Leonida Zabarella.
Il Sig. Sebastiano Colombina.
Il Sig. Andrea Suriano.
Il Sig. Nicolò Vrachia.
✠ Il Sig. Gio: Battista Doni.
Il Sig. Alessandro Delfino.
✠ Il Sig. Gio: Tomaso Giglioli.
Il Sig. Abbate Paolo Delfino.
Il Sig. Canonico Nicolò Magistris.
Il Sig. Sebastiano Marzolo.
Il Sig. Faustino Beolco.
Il Sig. Daniel Leoni.
✠ Il Sig. Orlando Cantù.
Il Sig. Carlo Mancini.
Il Sig. Francesco Difnico.
Il Sig. Cesare Orio.
Il Sig. Antonio Berardi.
✠ Il Sig. Bernardino Bianchini.
Il Sig. Andrea Boromeo.
✠ Il Sig. Caterua Diamantino.
Il Sig. Abbate Roberto Papafaua.
✠ Monsig. Sebastiano Quirini Arciuesc. di Nixia.
Il Sig. Bernardo Sagredo.
Il Sig. Giouanni Rodio.
✠ Il Sig. Caualier Antonio de Villè.

✠ Il Sig. Annibale Marescotti.
Il Sig. Francesco Pisani.
Il Sig. Conte Carlo da Panico.
Monsig. Marco Morosini Vescouo di Treuiso.
Il Sig. Pietro Pasqualigo.
Il Sig. Lelio Mancini.
✠ Il Sig. Scipione Granmonte.
Il Sig. Abbate Gio: Giacomo Gradenico.
Il Sig. Abbate Giuseppe Ciurano.
Il Sig. Abbate Giuseppe Persico Canonico.
Il Sig. Abbate Antonio Paolucci Can.
Il Sig. Gio: Battista Foscarini.
Il Sig. Giacomo Foscarini.
Il Sig. Marchese Neri Corsini.
Il Sig. Ottauio Ferrari.
Il Sig. Gio: Michiel Pieruzzi.
Il Sig. Bartolomeo Capodilista.
Il Sig. Achille Bonfio.
Il Sig. Carlo de Dottori.
Il Sig. Cau. Poliziano Mancini.
Il Sig. Abbate Marco Marchiani.
Il Sig. Carbonchio Carbonchi.
Il Sig. Cesare Feramosca.
Il Sig. Andrea Coradino.
Il Sig. Zacho Zachi del Sig. Pietro Maria.
Il Sig. Sertorio Orsato del Sig. Cau. Il Disingãnato.
Il Sig. Ercole Sassonia.
Il Sig. Alessandro Zacho.
Il Sig. Ciro Anselmo. Il Filosco.

Il Sig. Marc' Aurelio Galuano.
Il Sig. Giouanni Rossi.
Il Sig. Gasparo Orologi.
Il Sig. Cau. Conte Giouanni de Lazara.
Il Sig. Marc' Antonio Dotto.
Il Sig. Giouanni Ponte.
Il Sig. Nicolo Pinelli.
Il Sig. Scipione Agoneme.
Il Sig. Luigi Delfino.
Il Sig. Pietro Delfino.
Il Sig. Battista Dotto del già Sig. Paulo.
Il Sig. Rambaldo Monari.
Il Sig. Pietro Monari.
Il Sig. Giouanni Emo.
Il Sig. Marco da Rio.
Il Sig. Girolamo Santa Sofia.
Il Sig. Manfredo Cortiuo.
Il Sig. Francesco Bollani.
Il Sig. Gio: Francesco Loredano.
Il Padre Dō Girolamo Bendando Mon. Cassinense.
Il Sig. Camillo Cauino.
Il Sig. Girolamo Orologi.
Il Sig. Marsilio Papafaua.
Il Sig. Gio: Battista Torricelle.
Il Sig. Pietro Emo.
Il Padre Don Ippol. S. Croce Monaco Oliuetano.
Il Sig. Gioachino Caronello.
Il Sig. Rinaldo Gauardo.
Il Sig. Abbate Stefano Gradi.

Il

Il Sig. Giugno Gradi.
Il Sig. Giuſeppe Altogradi.
Il Sig. Agoſtino Ragona.
Il Sig. Sebaſtiano Ragona.

I L F I N E.